

Il trattamento contabile dell'IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023

di Caterina Novach

Data di pubblicazione: 7-4-2026

Guida alla lettura

A **marzo 2026**, con la **deliberazione n. 103**, la **Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti** ha affrontato una questione di particolare rilievo sistematico concernente il **trattamento contabile dell'IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023**, fornendo chiarimenti interpretativi destinati a incidere significativamente sull'operatività degli enti locali.

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento consolidato della magistratura contabile volto a garantire la **corretta imputazione degli oneri fiscali nel bilancio pubblico**, evitando **indebite traslazioni di costi e assicurando il rispetto degli equilibri finanziari degli enti**.

In via preliminare, il Collegio procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità della richiesta di parere, ribadendo i **principi consolidati in materia di funzione consultiva**: sotto il **profilo soggettivo**, la **legittimazione dell'ente richiedente, rappresentato dal Sindaco**; sotto il **profilo oggettivo**, l'**inerenza della questione alla contabilità pubblica**, intesa in senso ampio come comprensiva della gestione della spesa, degli equilibri di bilancio e della corretta imputazione degli oneri finanziari. La Sezione evidenzia altresì la **necessaria generalità e astrattezza del quesito, escludendo ogni interferenza con attività giurisdizionali o con fattispecie concrete suscettibili di configurare forme di cogestione amministrativa**.

Nel merito, la deliberazione affronta il nodo interpretativo relativo alla **collocazione dell'IRAP nell'ambito degli incentivi tecnici, richiamando il dibattito sviluppatosi nel tempo e i principi espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 33/2010**. Da tale precedente emergono due coordinate fondamentali: da un lato, **l'IRAP costituisce un onere proprio dell'amministrazione, quale soggetto passivo d'imposta**; dall'altro, **la necessità di assicurare adeguata copertura finanziaria impone che tale onere incida sulle disponibilità complessive destinate agli incentivi**.

Tuttavia, alla luce del nuovo quadro normativo delineato dal d.lgs. 36/2023, la Sezione compie un'evoluzione interpretativa di rilievo. Muovendo dal dato letterale dell'**art. 45, comma 3**, che **include espressamente solo gli oneri previdenziali e assistenziali**, il Collegio **esclude l'IRAP dal perimetro degli incentivi tecnici**, valorizzando il principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*. Ne deriva che l'imposta non può essere né ricompresa nella quota dell'80% destinata al personale né nella quota del 20% destinata ad altre finalità.

Coerentemente, la deliberazione individua nel quadro economico dell'opera la sede naturale di copertura dell'IRAP, qualificandola come **imposta a carico dell'ente da imputare tra le**

voci fiscali. In tale prospettiva, assume rilievo anche il **contributo interpretativo fornito dal Ministero delle infrastrutture e dalla Commissione Arconet**, che hanno chiarito le **modalità di contabilizzazione attraverso il meccanismo del cosiddetto “giro contabile”, idoneo a evitare duplicazioni di spesa e a garantire la neutralità sui saldi di bilancio.**

Particolarmente significativa è l'affermazione del principio secondo cui **l'incentivo spettante al personale non può subire alcuna riduzione per effetto dell'IRAP, essendo quest'ultima un onere esclusivo dell'amministrazione.** Tale approdo rafforza la tutela delle posizioni economiche dei dipendenti e contribuisce a delineare un **assetto coerente con la natura tributaria dell'imposta.**

Diversamente, con riferimento agli incentivi derivanti dal maggior gettito IMU e TARI, la Sezione giunge a una conclusione opposta: in tal caso, infatti, la normativa prevede espressamente un **meccanismo onnicomprensivo, che include anche l'IRAP entro il limite del 5% del gettito recuperato, escludendo ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente.**

La deliberazione offre, dunque, un quadro interpretativo chiaro e sistematico, distinguendo nettamente tra le diverse tipologie di incentivi e fornendo indicazioni operative di immediata applicazione per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei **principi di legalità contabile, trasparenza e sostenibilità finanziaria.**

<https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=cbfd57a7-533a-4d26-9a8b-39b2e10cd602>